

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 luglio 2013, n. 0119/ Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche apportate dal DPRReg. 3/7/2014, n. 0129/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

Modifiche apportate dal DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

CAPO I
FINALITÀ

Art. 1 Finalità

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

CAPO III
REGIME ED INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

Art. 3 Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n.1407/2013

Art. 4 Settori esclusi

Art. 5 Intensità ed ammontare dell'aiuto

Art. 6 Divieto di cumulo

CAPO IV
INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E CRITERI DI PRIORITÀ

Art. 7 Iniziative finanziabili

Art. 8 Spese ammissibili

Art. 9 Criteri di priorità

CAPO V
PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10 Presentazione delle domande

Art. 11 Avvio dell'iniziativa

- Art. 12 Schema di domanda
- Art. 13 Informazioni sul procedimento e nota informativa
- Art. 14 Riparto delle risorse su base provinciale
- Art. 15 Istruttoria della domanda
- Art. 16 Formazione della graduatoria e concessione dei contributi

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

- Art. 17 Presentazione della rendicontazione delle spese
- Art. 18 Modalità di rendicontazione delle spese
- Art. 19 Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

CAPO VII LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 20 Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso
- Art. 21 Sospensione dell'erogazione del contributo
- Art. 22 Annullamento e revoca del provvedimento di concessione
- Art. 23 Termini per la conclusione del procedimento. Sospensione ed interruzione

CAPO VIII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

- Art. 24 Obblighi dei beneficiari
- Art. 25 Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva
- Art. 26 Ispezioni e controlli

CAPO IX RINVII, ABROGAZIONI, NORME E TRANSITORIE

- Art. 27 Rinvio
- Art. 28 Rinvio dinamico
- Art. 29 Abrogazioni
- Art. 30 Norme transitorie

CAPO I FINALITÀ

- Art. 1
(Finalità)

1. In attuazione dell'articolo 153, comma 1, lett. a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), il presente regolamento disciplina il procedimento contributivo a favore del comparto turistico delegato all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, di seguito Unioncamere FVG, ai sensi dell'articolo 42,

comma 1, lettera h), della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004)⁽¹⁾, definendo i criteri e le modalità per la concessione di contributi in conto capitale alle imprese turistiche al fine di ottenere l'incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 156 e 157 della legge regionale medesima.

2. Per le finalità di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, nell'ambito dei rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG, disciplinati da apposita convenzione ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005⁽²⁾, Unioncamere FVG ha facoltà di delegare funzioni amministrative concernenti la concessione di incentivi, secondo le modalità e ai soggetti indicati nella suddetta convenzione.

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg.29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(2) Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg.29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 2 *(Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità)*

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dal Capo I, le imprese turistiche con sede legale o unità locale presso la quale vengo realizzate le iniziative sita⁽¹⁾ nel territorio regionale rientranti nei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

2. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa necessari per accedere ai contributi sono quelli individuati dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres. (Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000).

3. Ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 2/2002, possono essere beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 1 le imprese turistiche che gestiscono:

- a) strutture ricettive alberghiere di cui al Titolo IV, Capo II (art. 64 della legge regionale 2/2002);
- b) strutture ricettive all'aria aperta di cui al Titolo IV, Capo III (art. 67 della legge regionale 2/2002);
- c) case ed appartamenti per vacanze di cui al Titolo IV, Capo VIII (art. 83 della legge regionale 2/2002).

4. Per l'ammissibilità a contributo i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere in attività, regolarmente costituiti ed iscritti alla Camera di commercio competente territorialmente;
- b) (ABROGATO);⁽²⁾
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) (ABROGATA).⁽³⁾

4 bis. Sono escluse dai contributi le imprese:

- a) che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, elencati nell'allegato A, fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013;
- b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).⁽⁴⁾

5. Per l'ammissibilità a contributo, la sede legale o⁽⁵⁾ l'unità locale a cui si riferiscono i contributi richiesti deve risultare sita sul territorio regionale ed attiva alla data di presentazione della domanda.

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(2) Lettera abrogata da art. 2, c. 1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0129/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

(3) Lettera abrogata da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(4) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(5) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

CAPO III REGIME ED INTENSITÀ DELL'AIUTO, DIVIETO DI CUMULO

Art. 3

(Aiuti «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013⁽¹⁾)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013⁽²⁾.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, in virtù delle quali:

- a) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n.

- 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- b) salvo quanto previsto al paragrafo 3 del suddetto articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, ad una medesima "impresa unica", che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.⁽³⁾

2 bis. Ai fini del riscontro del rispetto della regola de minimis, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dall'impresa medesima a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.⁽⁴⁾

2 ter. Ai fini di cui al comma 2 bis, se ricorre la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, il legale rappresentante dell'impresa rilascia, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante tutti gli eventuali contributi ricevuti dalla "impresa unica" di cui l'impresa richiedente fa parte a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.⁽⁴⁾

2 quater. Nel caso di cui al comma 2 ter, alla domanda di contributo possono alternativamente essere allegate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, rilasciate dai legali rappresentanti delle altre imprese facenti parte della "impresa unica" attestanti tutti gli eventuali contributi ricevuti dalle stesse a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.⁽⁴⁾

(1) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. a), DPRReg. 3/7/2014, n. 0129/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

(2) Parole sostituite da art. 3, c. 1, lett. b), DPRReg. 3/7/2014, n. 0129/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

(3) Comma sostituito da art. 3, c. 1, lett. c), DPRReg. 3/7/2014, n. 0129/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

(4) Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 4 (Settori esclusi)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono esclusi dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 i settori di

attività e le tipologie di aiuto individuati all'articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento comunitario, elencati nell'allegato A.⁽¹⁾

2. L'allegato A è aggiornato con decreto del Direttore centrale Attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito della Regione FVG, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con riferimento all'individuazione dei codici ATECO relativi ai settori di attività esclusi.

(1) Comma sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0129/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

Art. 5

(Intensità ed ammontare dell'aiuto)

1. In osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 3, l'intensità dell'incentivo è pari al 50 per cento della spesa ammissibile entro i seguenti limiti:

- a) importo minimo della spesa ammissibile pari a 20.000,00 euro;
- b) importo massimo della spesa ammissibile pari a 400.000,00 euro.

Art. 6

(Divieto di cumulo)

1. Nel caso di concessione delle agevolazioni a titolo di de minimis, in materia di cumulo si applica l'articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013.⁽¹⁾

(1) Articolo sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0129/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

CAPO IV

INIZIATIVE FINANZIABILI, SPESE AMMISSIBILI E CRITERI DI PRIORITA'

Art. 7

(Iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze:

- a) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:
 - 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002;
 - 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento;
 - 3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili.
 - 4) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona;
 - 5) superamento delle barriere architettoniche;
- b) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non diretti a realizzare le finalità di cui alla lettera a);

- c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5;
- d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere.

2. I progetti per la realizzazione delle iniziative devono tenere conto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche nel rispetto della relativa normativa nazionale, ai sensi dell'articolo 156, comma 3, della legge regionale 2/2002.

Art. 8 (Spese ammissibili)

1. Per gli interventi edilizi di cui all'articolo 7 sono ammissibili:
- a) le spese per l'esecuzione dei lavori;
 - b) gli oneri per le spese generali e di collaudo nelle misure individuate dal DPRReg 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
 - c) l'onere relativo all'acquisto dell'area o degli immobili necessari per la realizzazione di parcheggi al servizio delle strutture alberghiere, per un importo non eccedente il 10 per cento del costo dei lavori.

2. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative ad interventi privi del titolo abilitativo ove⁽¹⁾ richiesto ai sensi delle leggi regionali in materia di edilizia.

3. Per l'acquisto di arredi ed attrezzature sono ammissibili oltre alle spese del materiale anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria e stoviglie.

4. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte e di spese notarili.

5. Sono altresì ammesse a contributo le spese connesse all'attività di certificazione della spesa, di cui all'articolo 18, comma 6, nel limite massimo di 1.000,00 euro.

(1) Parola aggiunta da art. 4, c. 1, DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 9 (Criteri di priorità)

1. Per le iniziative di cui all'articolo 7, comma 1, da effettuarsi nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta e nelle case e appartamenti per vacanze, la valutazione delle domande è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) interventi di ampliamento, ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione che concorrono direttamente al perseguimento delle seguenti finalità:
 - 1) innalzamento della classificazione di cui alla legge regionale 2/2002: 10 punti;

- 2) incremento del numero complessivo dei posti letto di almeno il 10 per cento: 9 punti;
 - 3) risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili: 8 punti
 - 4) realizzazione di spazi destinati al benessere ed alla cura della persona: 7 punti;
 - 5) superamento delle barriere architettoniche: 5 punti;
- b) interventi di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione non diretti a realizzare le finalità di cui ai punti alla lettera a): 2 punti;
- c) acquisto di arredi ed attrezzature per un importo minimo della spesa ammissibile pari a 10.000,00 euro, fermo restando quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 5: 4 punti;
- d) realizzazione di parcheggi con almeno tre posti auto, anche mediante l'acquisto di immobili, a servizio delle strutture ricettive alberghiere:
- 1) interventi da effettuarsi nel Comune di Grado o nel Comune di Lignano Sabbiadoro o nei comuni con un numero superiore a 10.000 abitanti: 5 punti;
 - 2) interventi da effettuarsi al di fuori dei comuni di cui al numero 1): 3 punti.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio finale della graduatoria:
- a) i punteggi ottenuti dalle iniziative comportanti lavori edilizi sono cumulabili con le iniziative per l'acquisto di arredi ed attrezzature e con le iniziative per la realizzazione di parcheggi;
 - b) qualora il progetto complessivo di investimento riguardi 2 o più interventi fra quelli previsti alle lettere a) e b) del comma 1, tali interventi non sono cumulabili fra loro ai fini dell'attribuzione del punteggio finale e si tiene conto dell'iniziativa che comporta l'attribuzione del punteggio più alto.

3. A parità di punteggio viene preso in considerazione il programma di investimento che prevede l'importo più elevato della spesa ammissibile a contributo.

CAPO V PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 10

(Riparto provinciale e⁽¹⁾ presentazione delle domande)

01. Nel rispetto delle direttive di cui all'articolo 43, comma 2, della legge regionale 4/2005, sono determinate le risorse annuali destinate al finanziamento dei contributi di cui al presente regolamento, ripartite per singolo territorio provinciale.⁽²⁾

1. La domanda di contributo è presentata dall'impresa richiedente al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria della provincia nella quale è stabilita la sede legale o l'unità locale di cui all'articolo 2, comma 5, presso cui sono svolte le iniziative di cui all'articolo 7. Per soggetto gestore si intende Unioncamere FVG ovvero il soggetto o i soggetti cui sono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2.⁽³⁾

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il termine iniziale e finale di presentazione delle domande stabilito con deliberazione della Giunta regionale. Ai sensi dell'articolo 156, comma 5, della legge regionale 2/2002 resta esclusa dal contributo l'iniziativa alla quale il beneficiario abbia dato avvio prima della presentazione della domanda.⁽⁴⁾

3. In sede di prima applicazione, per l'anno 2013, le domande sono presentate dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino al 30 agosto 2013.

4. Le imprese possono presentare nell'anno solare una sola domanda la cui validità è limitata all'anno solare medesimo.

4 bis. L'istante che in corso d'istruttoria intende ritirare la domanda presentata ne dà tempestiva comunicazione.⁽⁵⁾

5. I termini di cui ai commi 2 e 3 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

6. Le domande vengono presentate esclusivamente mediante Posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, mediante invio all'indirizzo di PEC individuato da Unioncamere FVG.

7. La domanda si considera validamente inviata se:

- a) è inviata mediante la casella di PEC dell'impresa richiedente;
- b) è sottoscritta:
 - 1) con firma digitale del legale rappresentante e corredata dalla documentazione richiesta, oppure
 - 2) con firma autografa del legale rappresentante apposta sulla versione cartacea, successivamente scannerizzata, ed inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente ad un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità.⁽⁶⁾

8. La data di ricevimento delle domande è determinata dalla data della ricevuta di accettazione della PEC che comprova l'avvenuta spedizione del messaggio, con in allegato la relativa domanda di contributo.

9. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o modificate entro i termini di cui all'articolo 15, comma 3⁽⁷⁾.

10. Non è ammessa la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

(1) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(2) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(3) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(4) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(5) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. e), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

- (6) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. f), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(7) Parole aggiunte da art. 5, c. 1, lett. g), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 11
(Avvio dell'iniziativa)

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'articolo 10, comma 2, si intende:
- a) nel caso di acquisto di beni immobili, la data di acquisto specificata nel contratto di compravendita;
 - b) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura;
 - c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'Amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera c), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

Art. 12
(Schema di domanda)

1. Le domande per accedere ai contributi di cui al presente regolamento sono redatte nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, secondo lo schema approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, disponibile sul sito internet di Unioncamere FVG e del soggetto gestore.⁽¹⁾

2. Le domande per accedere ai contributi sono corredate:
- a) dalla documentazione e dalle dichiarazioni indicate nello schema di cui al comma 1;
 - b) dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) ed attestante, in particolare, il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), e comma 4 bis, lettera b),⁽²⁾ ed il rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) il rispetto del divieto di cumulo ai sensi dell'articolo 6;
 - 2) il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi), fatta salva la deroga prevista dall'articolo 73, comma 1 bis, della legge medesima;

- 3) il rispetto del divieto generale di contribuzione previsto dall'articolo 16, comma 12, posto che la valutazione in merito alla rilevanza dei rapporti giuridici instaurati ai fini della concessione dei contributi resta in capo al soggetto gestore⁽³⁾;
 - 4) il possesso dei parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria e regionale in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- c) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3 e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante;⁽⁴⁾
 - d) dalla dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'articolo 13.

-
- (1) Comma sostituito da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
 - (2) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
 - (3) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
 - (4) Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 13

(Informazioni sul procedimento e nota informativa)

1. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto richiedente l'incentivo:
 - a) l'Ufficio competente a cui inviare la domanda a mezzo PEC ed⁽¹⁾ in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) il responsabile del procedimento, il suo sostituto, ed il responsabile dell'istruttoria;
 - d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
 - e) (ABROGATA);⁽²⁾
 - f) i termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo;
 - g) gli obblighi del beneficiario;
 - h) i casi di annullamento o revoca dell'incentivo previsti dall'articolo 22.

2. Ai fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il responsabile del procedimento predispose un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda, sul sito internet di Unioncamere FVG nonché del soggetto gestore.⁽³⁾

3. La nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

-
- (1) Parole aggiunte da art. 7, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
 - (2) Lettera abrogata da art. 7, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
 - (3) Comma sostituito da art. 7, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 14

(Riparto delle risorse su base provinciale)⁽¹⁾

(ABROGATO)

(1) Articolo abrogato da art. 8, c. 1, DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 15

(Istruttoria della domanda)

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2 effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. (ABROGATO).⁽¹⁾

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

4. Il procedimento è archiviato d'ufficio ed il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

- a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 10, commi 2 e 3;
- b) la domanda non è sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, nel caso di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), numero 1, o non è sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante e/o non è accompagnata da documento di identità scannerizzato, nel caso di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), numero 2;⁽²⁾
- c) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato da Unioncamere FVG;
- c bis) la domanda è trasmessa mediante casella di PEC diversa da quella dell'impresa richiedente;⁽³⁾
- c ter) la domanda è inviata ad indirizzo di PEC diverso da quello comunicato con le modalità di cui all'articolo 13;⁽³⁾
- d) la domanda è presentata unitamente ad altra/e domanda/e con lo stesso messaggio di PEC, in quanto, ai sensi dell'art. 10, non è ammissibile la trasmissione di più domande di contributo con un unico invio PEC.
- e) la domanda è ulteriore rispetto alla prima ritenuta istruibile⁽⁴⁾, presentata dalla medesima impresa;
- f) la domanda per accedere ai contributi non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda, approvato ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e l'irregolarità non è sanabile;
- g) il termine assegnato ai sensi del comma 3, per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda, decorre inutilmente;
- h) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

5. Il soggetto gestore⁽⁵⁾, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

-
- (1) Comma abrogato da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(2) Lettera sostituita da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(3) Lettera aggiunta da art. 9, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(4) Parole aggiunte da art. 9, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(5) Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. e), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 16 ⁽¹⁾⁽²⁾

(Formazione della graduatoria e concessione dei contributi)

1. I contributi sono concessi dal soggetto gestore⁽³⁾ tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dei commi 2, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nell'ambito di specifiche graduatorie su base provinciale⁽³⁾.

2. Il soggetto gestore⁽⁴⁾ approva la graduatoria su base provinciale delle iniziative ammesse a contributo sulla base dei criteri previsti all'articolo 9.

3. I contributi sono concessi su base provinciale successivamente all'approvazione della graduatoria entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di incentivo, nei limiti delle risorse disponibili a valere su ciascuna graduatoria provinciale⁽⁵⁾.

4. I contributi sono concessi secondo l'ordine di graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili su base provinciale. Il soggetto gestore⁽⁶⁾ procede allo scorrimento della graduatoria qualora nel corso dell'anno si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, derivanti dalla revoca di contributi o dalla destinazione di nuove risorse a valere sulla specifica graduatoria⁽⁶⁾.

5. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 3⁽⁷⁾, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in sede di domanda ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. c), attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

6. La concessione dei contributi è subordinata inoltre all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 2 e della sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento, nonché all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.

7. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) ed ai sensi dell'articolo 157, comma 1, della legge regionale

2/2002, la concessione dei contributi avviene sulla base della presentazione del progetto definitivo dei lavori, corredato del titolo abilitativo edilizio.

8. Il soggetto gestore⁽⁸⁾ comunica tempestivamente ai soggetti beneficiari la concessione dell'incentivo, il termine e le modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione ed il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

9 Il soggetto gestore⁽⁹⁾ comunica l'eventuale esaurimento delle risorse finanziarie disponibili entro il termine di cui al comma 3.

10. Le domande non finanziate entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa.

10 bis. Fermo restando il rispetto del termine procedimentale di cui al comma 3, con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati per un periodo massimo di sei mesi i termini di cui al comma 4, secondo periodo, relativo all'utilizzo delle risorse che si rendano disponibili, e di cui al comma 10, relativo all'archiviazione d'ufficio.⁽¹⁰⁾

11. In sede di prima applicazione le domande nell'anno 2013 possono essere finanziate fino al 31 marzo 2014.

12. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

13. Nel caso in cui i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 svolgano attività mista è ammissibile la concessione di contributi per spese attinenti ad iniziative connesse in modo esclusivo o prevalente all'esercizio dell'attività turistica.

(1) A seguito di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, L.R. 4/2014, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, è autorizzato il finanziamento delle domande presentate nell'anno 2013 non finanziate per esaurimento delle risorse disponibili.

(2) A seguito di quanto disposto dall'art. 4, comma 4, L.R. 4/2014, è consentito il finanziamento, nell'ambito della linea d'azione 4.1.1, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta regionale con l'approvazione della relativa scheda di attività, delle domande di contributo presentate nell'anno 2013 inserite nelle graduatorie di cui al presente articolo e non finanziate ai sensi dell'articolo 3, aventi a oggetto investimenti per lavori di ristrutturazione e ammodernamento, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature se collegato ai lavori suddetti. Gli aiuti sono concessi in conformità del regolamento (UE) n. 1407/2013, a sostegno degli investimenti finalizzati alla realizzazione di progetti di ristrutturazione e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5, 6 e 7 bis, L.R. 2/2002 per un servizio alberghiero di maggiore qualità.

(3) Parole aggiunte da art. 10, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(4) Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(5) Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(6) Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

- (7) Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. e), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
- (8) Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. f), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
- (9) Parole sostituite da art. 10, c. 1, lett. g), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
- (10) Comma aggiunto da art. 10, c. 1, lett. h), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

Art. 17

(Presentazione della rendicontazione delle spese)

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.⁽¹⁾

2. È consentita la richiesta di una sola proroga del termine stabilito con il provvedimento di concessione, a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La proroga è autorizzata dal soggetto gestore entro il limite massimo di sei mesi.⁽²⁾

3. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre la scadenza del termine di cui ai commi 1 e 2, possono comunque essere fatte salve le spese ammissibili sostenute fino alla scadenza del termine medesimo, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente sulla realizzazione dell'iniziativa rispetto agli obiettivi indicati nella domanda di contributo.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione⁽³⁾.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il soggetto gestore⁽⁴⁾ procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.

(1) Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(2) Comma sostituito da art. 11, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(3) Parole aggiunte da art. 11, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(4) Parole sostituite da art. 11, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 18

(Modalità di rendicontazione delle spese)

1. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) la documentazione di spesa in originale ovvero la copia non autenticata della documentazione di spesa o dei documenti probatori equivalenti, annullata in originale e corredata da una dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. Il soggetto gestore⁽¹⁾ ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali;
- c) le coordinate bancarie per la liquidazione del contributo.

2. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture o da documenti probatori equivalenti di data successiva a quella di presentazione della domanda, pena la revoca del contributo concesso.

3. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione determinano, rispettivamente, la revoca del contributo e l'inammissibilità delle spese medesime.

4. Il pagamento dei documenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro avviene esclusivamente tramite le seguenti forme di transazione, pena l'inammissibilità della relativa spesa: bonifico bancario, ricevuta bancaria, bollettino postale, vaglia postale, i quali devono contenere gli estremi della fattura o del documento probatorio equivalente oggetto del versamento, ovvero mediante assegno. L'ufficio competente può valutare l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi, effettuati con le predette modalità, che non indicano gli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca ulteriore documentazione a supporto della spesa, atta a comprovare in modo certo e inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento equivalente probatorio, inerente alla spesa rendicontata.

5. Ferma la facoltà di utilizzare le forme di transazione di cui al comma 4, il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro è attestato con dichiarazione liberatoria del fornitore oppure con copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore apposti sull'originale del documento⁽²⁾.

6. I soggetti beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000. Le spese connesse all'attività di certificazione sono ammissibili a contributo ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

6 bis. Il soggetto gestore procede alla revoca del contributo qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a contributo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del

provvedimento di concessione, come da eventuale variazione approvata ai sensi dell'articolo 19, comma 2.⁽³⁾

-
- (1) Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(2) Parole sostituite da art. 12, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(3) Comma aggiunto da art. 12, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 19

(Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a contributo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente al soggetto gestore⁽¹⁾ per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

4. (ABROGATO).⁽²⁾

-
- (1) Parole sostituite da art. 13, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(2) Comma abrogato da art. 13, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

CAPO VII

LIQUIDAZIONE, RIDETERMINAZIONE E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 20

(Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso)

1. Il soggetto gestore⁽¹⁾ procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa ai sensi degli articolo 17 e 18, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato dal soggetto gestore⁽²⁾ entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione⁽³⁾.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'articolo 19 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. I contributi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui all'articolo 4 della legge regionale 19/2009 sono erogati a seguito della presentazione della documentazione richiesta dalla legge medesima, a comprova della conformità dell'opera.

7. Ai sensi dell'articolo 157, comma 4, della legge regionale 2/2002,⁽⁴⁾ i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 90 per cento dell'importo concesso, limitatamente all'esecuzione di opere, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000.

8. Il soggetto gestore⁽⁵⁾ dispone l'erogazione in via anticipata entro 45 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

9. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile il soggetto gestore⁽⁶⁾ procede al recupero secondo le modalità previste agli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

(1) Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(2) Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(3) Parole soppresse da art. 14, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(4) Parole aggiunte da art. 14, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(5) Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(6) Parole sostituite da art. 14, c. 1, lett. e), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 21

(Sospensione dell'erogazione del contributo)⁽¹⁾

1. L'erogazione del contributo è sospesa nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000.

(1) Articolo sostituito da art. 15, c. 1, DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 22

(Annullamento e revoca del provvedimento di concessione)

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della⁽¹⁾ rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatta salva la previsione di cui all'articolo 17, comma 3, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il soggetto gestore⁽²⁾ operi ai sensi dell'articolo 17, comma 5;
- c) l'ammontare complessivo della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al limite minimo di spesa ammissibile di cui all'articolo 5;
- d) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- e) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- f) nel caso di cui all'articolo 18, comma 6 bis;⁽³⁾
- g) non siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 24, comma 1.⁽⁴⁾

3. L'Ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.

4. L'Ufficio competente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

5. I contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 20, comma 7, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

(1) Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(2) Parole sostituite da art. 16, c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(3) Lettera sostituita da art. 16, c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(4) Lettera sostituita da art. 16, c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa prevista all'articolo 13 comunica al soggetto interessato i termini massimi:

- a) per la formazione della graduatoria e la concessione dell'incentivo;
- b) per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione;
- c) per l'erogazione dell'incentivo a seguito della presentazione della rendicontazione

2. Il termine per la concessione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione dell'istruttoria nel caso in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta ovvero interrotto in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo.

3. Il termine per l'erogazione dell'incentivo è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

4. Nel caso di esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, i termini per la concessione dell'incentivo sono interrotti per effetto della comunicazione di cui all'articolo 16, comma 9 e fino a quando non si rendano disponibili⁽¹⁾ ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 16, comma 4, secondo periodo⁽²⁾.

5. I termini per la concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

(1) Parole sostituite da art. 17, c. 1, DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

(2) Parole aggiunte da art. 17, c. 1, DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

CAPO VIII OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 24 (*Obblighi dei beneficiari*)

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 ed in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi previsti dal presente regolamento:

- a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- b) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 2 per tutta la durata del progetto e fino alla liquidazione del contributo
- c) mantenere i vincoli di destinazione di cui all'articolo 25;
- d) (ABROGATA);⁽¹⁾
- e) consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- f) (ABROGATA);⁽²⁾
- g) (ABROGATA);⁽³⁾
- h) (ABROGATA);⁽⁴⁾
- i) (ABROGATA);⁽⁵⁾
- l) (ABROGATA);⁽⁶⁾

- m) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata nel regolamento.

2. Gli obblighi dei beneficiari sono indicati nella nota informativa di cui all'articolo 13.

-
- (1) Lettera abrogata da art. 18. c. 1, lett. a), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(2) Lettera abrogata da art. 18. c. 1, lett. b), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(3) Lettera abrogata da art. 18. c. 1, lett. c), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(4) Lettera abrogata da art. 18. c. 1, lett. d), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(5) Lettera abrogata da art. 18. c. 1, lett. e), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).
(6) Lettera abrogata da art. 18. c. 1, lett. f), DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 25

(Vincolo di destinazione e subentro nella posizione contributiva)⁽¹⁾

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere, a pena di revoca, la destinazione dei beni mobili per due anni decorrenti dalla data di presentazione della rendicontazione. Nell'ipotesi di contributi concessi per l'acquisto o la realizzazione di interventi riguardanti beni immobili, trova applicazione l'articolo 32 (Vincolo di destinazione dei beni immobili), comma 5 bis), della legge regionale 7/2000, per cui il beneficiario dei contributi ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per i tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di contributi.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono al soggetto gestore, entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. In caso di inosservanza, il soggetto gestore procede ad ispezioni e controlli.

3. In caso di variazioni soggettive del beneficiario a seguito delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 12 quater della legge regionale 4/2005, i contributi concessi possono essere confermati al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica domanda di subentro, a condizione che tale soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

4. Al fine dell'apprezzamento delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dagli articoli 24, l'impresa subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul sito internet del soggetto gestore e comunque su quello di Unioncamere FVG, entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 3 domanda di subentro contenente:

- a) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria ed una relazione sull'operazione straordinaria medesima;
- b) richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

- c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e l'assunzione degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.

5. Il provvedimento del soggetto gestore conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 3 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

6. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 3 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, l'impresa subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 4, e il soggetto gestore avvia nuovamente l'iter istruttorio.

7. La domanda di subentro di cui al comma 6 non comporta la sospensione del termine di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 16, comma 3. L'eventuale concessione del contributo all'impresa subentrante è sottoposta a condizione sospensiva correlata all'esito dell'iter istruttorio di cui al comma 6.

(1) Articolo sostituito da art. 19, c. 1, DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).

Art. 26
(Ispezioni e controlli)

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

2. L'Ufficio competente ha facoltà di richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione dei contributi.

CAPO IX
RINVII, ABROGAZIONI, NORME E TRANSITORIE

Art. 27
(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 28
(Rinvio dinamico)

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei

medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art 29
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, in particolare, le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 372 (LL.RR. 2/2002 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura a favore delle imprese del comparto turistico):

- a) l'articolo 1, comma 1, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1;
- b) il comma 2 dell'articolo 2;
- c) gli articoli da 9 a 13;
- d) l'articolo 14, comma 3;
- e) le lettere a) e c), del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 15;
- f) i commi 6 e 7 dell'articolo 21;
- g) la lettera lett. e) del comma 2 dell'articolo 23.

Art. 30
(Norme transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione), i procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2012, relativi alle funzioni delegate a Unioncamere FVG a partire dal 1 gennaio 2013, sono definiti a cura delle Camere di commercio.

2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme regolamentari previgenti di cui al Dpreg 372/2005.

3. Il presente regolamento resta in vigore nei limiti previsti dagli articoli 7, paragrafo 4, e 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013⁽¹⁾.

(1) Parole sostituite da art. 7, c.1, DPRReg. 3/7/2014, n. 0129/Pres. (B.U.R. 16/7/2014, n. 29).

REGIME DI AIUTO "DE MINIMIS". SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti de minimis concessi a norma di detto regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario

a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

4. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, gli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» a condizione che non superino il massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013.

(1) Allegato sostituito da art. 20, c. 1, DPRReg. 29/10/2014, n. 0209/Pres. (B.U.R. 12/11/2014, n. 46).